



Arance di Natale A.P.S. Via Torrossa, 111/2 - 36043 Camisano Vicentino (VI) Telefono 0444611184 - 3517372940
Codice fiscale 95095880241

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Convocazione delle elezioni

La convocazione delle votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo di Arance di Natale A.P.S. è indetta, con delibera del Consiglio stesso, almeno 30 (trenta) giorni prima della cessazione del mandato in corso.

In caso si superasse tale termine, il Presidente di Arance di Natale A.P.S. provvede a indire tale elezione con apposita delibera entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla cessazione del mandato in corso.

Art. 2 - Elenchi degli Associati Elettori e degli Associati Eleggibili

Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera che indice le elezioni, il Presidente di Arance di Natale A.P.S. predispone gli elenchi nominativi degli Associati Elettori e degli Associati Eleggibili.

- a. Associati Elettori: sono elettori tutti gli Associati iscritti ad Arance di Natale A.P.S. almeno 6 (sei) mesi prima della data di convocazione delle elezioni. L'elenco dovrà contenere le generalità degli Associati, ovvero cognome e nome, data di nascita, residenza.
- b. Associati Eleggibili: sono eleggibili tutti gli Associati iscritti ad Arance di Natale A.P.S. almeno 6 (sei) mesi prima della data di convocazione delle elezioni, purché abbiano compiuto la maggiore età. L'elenco dovrà contenere le generalità degli Associati, ovvero cognome e nome, data di nascita, residenza.

Tali elenchi devono essere disponibili al momento delle votazioni, nei locali stessi in cui avviene la votazione.

Ogni Associato ha la possibilità di chiedere, per via telefonica o per via informatica, la verifica della presenza negli elenchi di sé stesso o di altri Associati. Nel rispetto della tutela dei dati personali, il Presidente comunicherà al richiedente esclusivamente la presenza nelle liste.

Art. 3 - Ricorsi

1. L'Associato, escluso dagli elenchi di cui all'articolo 2, può proporre ricorso per iscritto al Presidente di Arance di Natale A.P.S., trascorsi 3 (tre) giorni dalla definizione degli elenchi e non oltre 7 (sette) giorni prima della data delle votazioni.

2. Il ricorso corredato, a pena di inammissibilità, da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, viene accolto o respinto dal Consiglio Direttivo in carica entro la data delle elezioni. In caso di mancata comunicazione, il ricorso s'intende accolto con riserva. Gli accoglimenti con riserva sono decisi in via definitiva dal Consiglio Direttivo entro la data delle elezioni.

3. Ogni altro ricorso deve essere proposto, entro il giorno successivo alla comunicazione dei risultati elettorali, al Consiglio Direttivo in carica al momento in cui sono state indette le elezioni, che decide in via definitiva nella settimana successiva. In mancanza di espressa risposta il ricorso s'intende respinto.

Art. 4 - Presentazione candidature

1. La candidatura deve essere presentata da ogni candidato per iscritto, da 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per le elezioni a 7 (sette) giorni prima della data stabilita per le stesse, al Presidente di Arance di Natale A.P.S., che la consegnerà al Presidente della Commissione Elettorale.
2. La Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, dà certificazione di ammissione o esclusione delle candidature.

Art. 5 - Commissione Elettorale

Al momento delle elezioni, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale, che svolgerà tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni e sarà composta da un presidente, due scrutatori e un segretario, scelti tra i presenti dell'Assemblea degli Associati.

Art. 6 - Attività della Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale dovrà controllare tutto il materiale predisposto per lo svolgimento delle elezioni: elenco degli Associati Elettori ed elenco degli Associati Eleggibili, schede bianche ma con timbro dell'Associazione, elenco dei candidati.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
3. Per le elezioni, la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In caso affermativo, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione. In caso contrario, rinvia la votazione alla seconda convocazione.
4. Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione e ammette al voto gli elettori presenti e, successivamente, tutti gli altri man mano che si presentano, previa loro identificazione.
5. Le votazioni dovranno durare almeno 2 (due) ore dello stesso giorno in cui sono iniziate e sono chiuse con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala nel tal termine.
6. La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 7 - Espressione del voto

1. Per le votazioni degli organi Statutari non vengono considerate valide le deleghe agli Associati.
2. Ogni elettore al quale, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale, esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di altre persone.
3. Il voto viene espresso mediante l'apposizione dei Cognomi dei candidati (e anche dei Nomi in caso di omonimia) sulla scheda. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a 5 (cinque) preferenze per i vari candidati, tutti nella stessa scheda.
5. L'elettore consegna ripiegata la scheda elettorale, contenente il voto da lui espresso, a uno dei componenti il seggio elettorale, che la ripone nell'urna sigillata.

Art. 8 - Chiusura delle votazioni

1. Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente le schede elettorali utilizzate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

Art. 9 - Scrutinio

1. La Commissione Elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, procede immediatamente all'apertura dell'urna e allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute e verifica, in via preliminare, che siano identiche al numero dei votanti.
2. Ogni esemplare delle schede elettorali è aperto a cura di uno scrutatore che lo consegna al Presidente della Commissione Elettorale.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.
4. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura del segretario della Commissione Elettorale, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.

Art. 10 - Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del Segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione e ogni altra utile annotazione.

Art. 11 - Proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri

1. La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, definisce la cifra individuale di voti ottenuti da ciascun candidato al Consiglio Direttivo, che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidato, assegnando i posti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere.
In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il più giovane per età.
2. La proclamazione sarà effettuata al termine dello scrutinio a cura del Presidente della Commissione Elettorale che redige un verbale di proclamazione e provvede a comunicare agli eletti la data per la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Elezioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente della Commissione Elettorale e presieduto dal membro più anziano per età, elegge tra i suoi componenti il Presidente di Arance di Natale A.P.S.
In seguito, il Presidente di Arance di Natale A.P.S. propone un nome tra gli altri eletti a membri del Consiglio Direttivo da eleggere come Vice Presidente.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e nelle votazioni viene considerata la maggioranza semplice.